



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

Accordo concernente i criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti di seconda fascia A.F. 2021

L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ss.mm.ii;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo[...]" convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 che all'art. 1 ha stabilito che "Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo [...]";

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 2 del suddetto decreto legge n. 104/2019 con cui è stato previsto che "Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. [...]".

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, ed in particolare l'art. 67, comma 5, secondo il quale a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni dello Stato non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, ridotto del 10%;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare l'art. 9, comma 1 e comma 2-bis;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 456, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (cd. Legge di stabilità 2014), con la



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

quale è stato modificato l'art. 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, e in particolare, l'art. 23, comma 2;

VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, e in particolare l'art. 11, comma 1, lett. a) che dispone: “*In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico*”;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”, da ultimo modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*” pubblicato in G.U., serie generale n. 221 del 15 settembre 2021;

VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2021, recante il “*Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici del personale appartenente alle aree professionali e del personale Dirigenziale dei Ministeri*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, rep. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, come modificato, da ultimo, dal decreto ministeriale 15 ottobre 2021, n.358;

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, rep. 36, recante “*Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale*”;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del decreto ministeriale 15 ottobre 2021 con cui è stato previsto che “*il presente provvedimento ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123*”, e pertanto, dal 30 settembre 2021;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche Amministrazioni*”, e ss.mm.ii.;

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten initials